



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

A.C. 1040

Dossier n° 87 - Schede di lettura
11 aprile 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1040
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	23 marzo 2023
assegnazione:	28 marzo 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, II, V, VI, X e XIV

Premessa

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa e già approvato dal Senato ([S. 454](#)) reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di protezione degli investimenti (API) tra l'Unione europea e i suoi stati membri da una parte e la Repubblica di Singapore dall'altra.

Obiettivo dell'Accordo è quello di garantire un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando al contempo il diritto dell'UE e di Singapore di definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

La Repubblica di Singapore occupa la porzione più meridionale della penisola malese e ha una popolazione di 5,64 milioni di abitanti. Costituisce il sistema economico più avanzato tra i Paesi del sud-est asiatico, vantando **un reddito pro-capite tra i più alti al mondo**, un alto tasso d'istruzione, il tasso di innovazione più alto in Asia e il settimo al mondo (dati OCSE). Fra i membri fondatori dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico (ASEAN), Singapore costituisce un *hub* strategico, commerciale, finanziario e logistico di assoluto rilievo, rappresentando la principale **porta di accesso al sud-est asiatico** per l'Unione Europea e gli Stati Uniti.

Punto di riferimento nel mondo per i comparti dell'elettronica, dell'informatica, delle telecomunicazioni e delle biotecnologie, il Paese ospita uffici regionali di oltre 10.000 imprese europee.

L'interscambio commerciale fra l'Italia e Singapore riporta **saldi largamente positivi per l'Italia** (per il periodo gennaio-settembre 2022 il saldo si è attestato a 1.319 milioni di euro, con 1.764 milioni di euro di *export* italiano).

Indipendente dal 1965, Singapore, è una democrazia parlamentare sul modello britannico, con un sistema politico e istituzionale caratterizzato da forte stabilità.

Il Parlamento unicamerale ha attualmente 103 parlamentari, di cui 92 eletti e 11 fra nominati e non eletti. Secondo quanto disposto dalla Costituzione, infatti, il **Parlamento è unicamerale** e formato da **92 parlamentari eletti direttamente**, con sistema uninominale a maggioranza semplice, fino a **12 parlamentari non eletti** ma che hanno ottenuto la percentuale più alta di voti tra i candidati non eletti dei partiti di opposizione e fino a un massimo di **9 deputati nominati dal Parlamento** in rappresentanza delle diverse **comunità** presenti nell'isola.



L'Accordo in esame si colloca nel quadro di un **processo di approfondimento strategico** delle relazioni, sancito in occasione del 12° *Asia-Europe Meeting* (ASEM), svoltosi a Bruxelles il 18 e 19 ottobre 2018, nel cui ambito sono stati firmati tra UE e Singapore tre importanti accordi sotto il profilo politico, commerciale e di sicurezza: l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC / PCA), l'Accordo di libero scambio (ALS / FCA) e l'Accordo di protezione degli investimenti (API), oggetto della ratifica.

Come ricordato dalla relazione che accompagna il provvedimento, i tre accordi "hanno posto le basi per un significativo consolidamento dell'influenza europea nel quadrante delle Nazioni del Sud Est asiatico (ASEAN), al fine di cogliere le potenzialità offerte dal processo di integrazione regionale in atto e dalla vibrante crescita dell'area, con oltre 600 milioni di consumatori e una classe media in rapida espansione". In particolare la relazione pone l'accento sulle potenzialità dello sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con Singapore, che costituisce il *partner* principale ASEAN dell'Unione europea e il maggiore destinatario degli investimenti europei in Asia.

In particolare, l'**Accordo di partenariato e cooperazione** intende rafforzare il dialogo politico e la cooperazione bilaterale, estendendola a settori quali fiscalità e dogane, occupazione e affari sociali, tutela dell'ambiente e contrasto al cambiamento climatico, trasporti ed energia, politica industriale - con particolare attenzione alle PMI - scienza e tecnologia, istruzione e cultura, emigrazione, lotta al crimine organizzato, al narcotraffico e al riciclaggio.

L'**Accordo di libero scambio**, che riguarda materie di competenza esclusiva della Unione europea è stato approvato dal Parlamento europeo il 13 febbraio 2019 ed è **entrato in vigore il 21 novembre 2019**, a seguito dell'adozione della decisione di conclusione da parte del Consiglio, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del Trattato su Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'accordo prevede significative liberalizzazione dei servizi (in particolare telecomunicazioni, servizi ambientali ed ingegneristica), rimozione quasi totale dei dazi, uniformità o mutuo riconoscimento di *standard* e di regolamentazioni tecniche, accesso al mercato degli appalti, tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di quasi 200 indicazioni geografiche. Si tratta di un **accordo di "seconda generazione"** che stabilisce altresì anche il forte impegno delle Parti per la promozione dei diritti umani e del lavoro, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Come precedentemente rilevato, l'**Accordo sulla protezione degli investimenti**, all'esame della Commissione, che include materie di competenza concorrente degli Stati membri, completa il quadro delle intese e mira ad assicurare un elevato livello di tutela per gli investimenti dei privati, prevedendo al contempo garanzie sotto il profilo della tutela del diritto delle Parti a perseguire obiettivi di interesse nazionale quali la sicurezza, la protezione della salute pubblica e dell'ambiente. Tale Accordo per entrare in vigore deve essere concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio – a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE – previa approvazione del Parlamento europeo (avvenuta il 13 febbraio 2019) e ratifica degli Stati membri in conformità con le rispettive procedure interne.

Attualmente l'Accordo è stato ratificato dalla Repubblica Ceca, dalla Danimarca, dall'Estonia, dalla Grecia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dal Lussemburgo, dal Portogallo, dalla Svezia e dall'Ungheria.

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo di protezione degli investimenti definisce una cornice giuridica per **facilitare gli investimenti bilaterali** reciproci, aumentando le garanzie degli investitori e assicurando al contempo specifiche garanzie sotto il profilo di tutela della sovranità nazionale. Il testo garantisce che gli investitori ricevano un **trattamento giusto ed equo**, non siano soggetti a trattamenti discriminatori e possano subire espropriazioni solo per ragioni di pubblico interesse ed in ogni caso dietro pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace. L'API incorpora il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che prevede la costituzione di un **tribunale bilaterale ad hoc per gli investimenti** chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'Accordo e i

Governi dell'altra parte (*Investment Court System-ICS*) in sostituzione del meccanismo tradizionale *Investor-State dispute settlement* (ISDS). In sostanza, mentre nell'ISDS tradizionale spettava all'investitore e allo Stato (le parti della disputa, appunto) individuare i componenti del *panel* di arbitri, con l'ICS tale funzione è svolta dalle Parti (i Paesi contraenti) dell'Accordo, secondo numeri, formule e liste specifiche per ogni accordo.

L'Accordo si compone di **4 capi**, suddivisi in **75 articoli**, introdotti dal **preambolo** e ripartiti come segue: Obiettivi e definizioni generali (capo I, 2 articoli); Protezione degli investimenti (capo 2, 8 articoli); Risoluzione delle controversie (capo 3, 46 articoli), diviso in Sezione A – Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti (24 articoli) e Sezione B – Risoluzione delle controversie tra le Parti (22 articoli); Disposizioni istituzionali, generali e finali (Capo 4, 19 articoli). Sono parte integrante dell'Accordo 11 Allegati e 2 Intese.

Capo I – Obiettivi e definizioni generali (articoli 1.1-1.2)

Il Capo stabilisce, quale obiettivo dell'Accordo, il miglioramento del clima degli investimenti tra le Parti, e offre un quadro delle definizioni di applicazione generale e le definizioni specifiche per ciascuna Parte.

Capo II – Protezione degli investimenti (Articoli 2.1-2.8)

L'articolo **2.1**, nel definire l'ambito di applicazione del Capo, formula **eccezioni all'applicazione della clausola del trattamento nazionale** in riferimento, in particolare, alle sovvenzioni, ad attività svolte da pubbliche amministrazioni per scopi governativi o nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna parte, o a specifici settori (audiovisivi).

L'articolo **2.2** ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che ciò costituisca una violazione degli obblighi assunti con l'Accordo, per conseguire legittimi obiettivi politici. A

Ai sensi dell'articolo **2.3**, ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati dall'intesa un **trattamento non meno favorevole** di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai propri investimenti. Deroghe a tale previsione, per finalità di interesse pubblico, sono ammesse a condizione che esse non siano poste in essere in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli investitori o degli investimenti dell'altra Parte o che non rappresentino una restrizione dissimulata degli investimenti.

In base all'articolo **2.4** ciascuna Parte, nel proprio territorio, accorda agli investimenti dell'altra Parte un **trattamento giusto ed equo** garantendone la piena protezione e sicurezza.

L'articolo **2.5** accorda specifiche garanzie agli investitori i cui investimenti abbiano subito perdite a causa di **guerre o altri conflitti armati**, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel suo territorio.

L'articolo **2.6** prevede che nessuna Parte possa **nazionalizzare o espropriare** un investimento disciplinato dall'intesa, né direttamente né indirettamente mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, eccetto nei casi in cui questa sia effettuata nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva in base all'equo valore di mercato dell'investimento espropriato.

Ai sensi dell'articolo **2.7**, le Parti assicurano che i **trasferimenti relativi ad un investimento** disciplinato dall'intesa vengano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile, fatto salvo il diritto di ogni Parte ad applicare in modo equo e non discriminatorio il proprio diritto in materie relative agli investimenti, quali il fallimento, l'insolvenza, la tutela dei diritti dei creditori, la sicurezza sociale, la fiscalità. Le misure di salvaguardia temporanee e restrittive sono specificamente disciplinate dalla disposizione con precise garanzie. Analogamente le misure restrittive sui trasferimenti connessi agli investimenti sono ammesse in casi di gravi difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna e devono rispettare specifiche condizioni.

Il riconoscimento della **surrogazione** è previsto dall'articolo **2.8** nel caso in cui una parte effettui un pagamento a favore di uno dei propri investitori in base a una garanzia, un contratto di assicurazione o una qualsiasi altra forma indennitaria da essi sottoscritti o concessi in relazione a un investimento.

Capo III – Risoluzione delle controversie (Articoli 3.1-3.46)

Sezione A – Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti (articoli 3.1-3.24)

L'articolo **3.1** definisce l'ambito di applicazione della sezione alle controversie tra un ricorrente di una Parte e l'altra Parte.

Ai sensi dell'articolo **3.2**, qualsiasi controversia deve, per quanto possibile, essere risolta amichevolmente mediante negoziati. Qualora il **tentativo di risoluzione amichevole** abbia esito negativo, viene previsto l'avvio della fase delle consultazioni tra le due Parti, disciplinato dall'articolo **3.3** che regola le modalità di presentazione della richiesta.

In qualsiasi momento nell'ambito della controversia, le Parti possono concordare di fare ricorso alla mediazione, disciplinata dall'articolo **3.4**.

Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, l'articolo **3.5** definisce le procedure che dovranno essere seguite dal ricorrente per la **notifica**

dell'intenzione di promuovere il procedimento.

Decorsi tre mesi dalla notifica, l'articolo **3.6** prevede che il ricorrente possa presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei **meccanismi di risoluzione delle controversie** seguenti: a) la Convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 – ICSID (a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); b) la Convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti – « regolamento del meccanismo supplementare ICSID » (a condizione che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); c) il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure d) qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle Parti della controversia.

L'articolo **3.7** stabilisce le condizioni per la valida **presentazione della domanda** al tribunale.

Secondo quanto statuito dall'articolo **3.8**, la parte della controversia che si avvalga di un **finanziamento di terzi** è tenuta alla notifica all'altra parte della controversia e al tribunale del nome e dell'indirizzo del terzo finanziatore.

L'articolo **3.9** stabilisce le modalità per l'istituzione del **tribunale di primo grado**, con specifico riferimento alla designazione dei membri, la durata del mandato, la retribuzione, il funzionamento del tribunale.

Analoghe modalità sono statuite per l'istituzione del **tribunale d'appello** permanente, per il suo funzionamento, per la durata del mandato e la retribuzione dei giudici all'articolo **3.10**.

L'articolo **3.11** stabilisce le norme etiche per la nomina dei membri dei due tribunali, chiamati ad attenersi a specifici obblighi dettagliati nell'Allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori) al fine di offrire tutte le garanzie d'indipendenza necessarie.

Secondo quanto previsto dall'articolo **3.12**, le Parti si adoperano per **costituire un tribunale** multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Una volta costituito tale meccanismo multilaterale, le Parti valuteranno l'adozione di una decisione volta a stabilire l'affidamento al tribunale multilaterale delle controversie già insorte nel quadro dell'Accordo e l'adozione delle misure transitorie necessarie.

Gli articoli successivi disciplinano il **diritto applicabile** dal tribunale e le regole di interpretazione (articolo **3.13**); le procedure da seguire in caso di domande manifestamente infondate (articolo **3.14**) o di domande giuridicamente infondate (articolo **3.15**); la trasparenza del procedimento (articolo **3.16**), per il quale si rimanda all'Allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni), e le modalità di partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo **3.17**).

Secondo quanto previsto dall'articolo **3.18**, la **sentenza provvisoria del Tribunale** va resa di norma entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda e, in caso di condanna del convenuto, può prevedere esclusivamente il risarcimento pecuniario e la restituzione dei beni. La sentenza provvisoria può essere impugnata da entrambe le Parti, entro 90 giorni dalla sua pronuncia, dinanzi al tribunale d'appello, in base alle motivazioni e secondo le procedure formulate nell'articolo **3.19**.

L'articolo **3.20** stabilisce che il convenuto non può eccepire, né il tribunale può accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto nella controversia.

L'articolo **3.21** regola sostanzialmente il pagamento e la **ripartizione delle spese**.

L'articolo **3.22** disciplina l'**esecuzione della sentenza**, inclusi gli obblighi delle Parti e l'indicazione della normativa di riferimento.

L'articolo **3.23** esclude la possibilità di offrire **protezione diplomatica** o avviare un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che è già stata sottoposta o si è concordato di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione.

L'articolo **3.24** definisce le procedure per la possibile **riunione di due o più domande** presentate separatamente che abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze.

Sezione B – Risoluzione delle controversie tra le Parti (Articoli 3.25-3.46)

L'articolo **3.25** circoscrive l'ambito di applicazione della sezione alle controversie tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

L'Accordo impegna le Parti ad adoperarsi per risolvere qualsiasi controversia riferita alla sezione B avviando **consultazioni in buona fede** onde pervenire a una soluzione concordata (ai sensi dell'articolo **3.26**) o mediante la procedura di **mediazione** (regolata dall'articolo **3.27**) con un rinvio per le procedure specifiche all'Allegato 10 (Procedimento di mediazione per le controversie tra le parti).

Qualora le consultazioni si concludano con esito negativo, la Parte attrice può richiedere, secondo le modalità previste dall'articolo **3.28**, la costituzione di un **collegio arbitrale**.

Le procedure per la costituzione del collegio arbitrale di tre membri chiamato a giudicare sulla controversia sono stabilite nell'articolo **3.29**.

I successivi articoli riguardano tempistica e **procedure del processo arbitrale**: la pronuncia in via preliminare del collegio arbitrale circa l'effettiva urgenza del caso (articolo **3.30**), la relazione interinale (articolo **3.31**), la pronuncia e l'esecuzione del lodo (articoli **3.32** e **3.33**), la notifica del periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione, da determinarsi a cura del collegio arbitrale in caso di disaccordo tra le Parti (articolo **3.34**), riesame delle misure adottate dalla Parte convenuta per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, su richiesta della Parte attrice (articolo **3.35**).

L'articolo **3.36** stabilisce le procedure per l'adozione di **misure correttive temporanee** in caso di mancata esecuzione del lodo da parte della Parte convenuta, rispetto alle quali quest'ultima può comunque chiedere al collegio arbitrale di pronunciarsi.

L'articolo **3.37** regola le procedure per il riesame delle misure adottate per dare **esecuzione** al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee, al fine di pervenire eventualmente alla revoca di queste ultime.

Gli articoli **3.38** e **3.39** disciplinano rispettivamente la possibile sospensione e la conclusione del procedimento arbitrale e la possibilità per le Parti di concordare la **composizione della controversia**.

Come statuito nell'articolo **3.40**, i **procedimenti** di risoluzione delle controversie sono disciplinati dall'Allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

Le disposizioni conclusive di questa sezione disciplinano l'acquisizione e la comunicazione di informazioni ai fini del procedimento arbitrale (articolo **3.41**), le **norme di interpretazione** delle disposizioni secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e, ove applicabile, qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (articolo **3.42**), l'adozione delle decisioni da parte del collegio arbitrale, inclusi gli effetti, i contenuti e la pubblicità (articolo **3.43**), la composizione degli **elenchi degli arbitri**, nonché le qualifiche e gli obblighi, dettagliati nell'Allegato 11 – Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori (articolo **3.44**), il rapporto delle disposizioni di questa Sezione con gli **obblighi derivanti dall'OMC**, con specifico riferimento per le condizioni di avvio di un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica ai sensi della presente sezione oppure dell'OMC (articolo **3.45**) ed il calcolo dei termini (articolo **3.46**).

Capo IV – Disposizioni istituzionali, generali e finali (Articoli 4.1-4.119)

L'articolo **4.1** disciplina l'istituzione di un **Comitato** comprendente rappresentanti delle Parti e copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da uno di Singapore. L'organo provvede al corretto funzionamento dell'Accordo, ne monitora e facilita l'attuazione e l'applicazione promuovendone gli obiettivi generali e si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi nelle materie da esso disciplinate e per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.

Ai sensi dell'articolo **4.2**, il Comitato può adottare decisioni, vincolanti per le Parti, e raccomandazioni, mediante accordo tra le Parti.

L'articolo **4.3** dispone che le Parti possono apportare **modifiche all'Accordo**, che entrano in vigore a seguito dello scambio di notifiche scritte con le quali viene certificato l'espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

L'articolo **4.4** individua le condizioni entro le quali le Parti possono adottare o mantenere in vigore **misure per motivi prudenziali**.

L'articolo **4.5** disciplina le eccezioni relative alla sicurezza cui si salda la disposizione relativa alla preservazione dell'interesse pubblico o di interessi commerciali legittimi nella **divulgazione delle informazioni** (articolo **4.9**).

L'articolo **4.6** circoscrive l'applicazione delle **misure fiscali** entro quanto necessario per dare effetto alle disposizioni dell'Accordo, con specifico riferimento per i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore, che restano impregiudicati. Nell'Accordo viene ribadita la prevalenza di tali convenzioni fiscali in caso di conflitto di una di esse con l'Accordo medesimo nonché la possibilità per le Parti di adottare o mantenere in vigore misure fiscali atte a realizzare specifiche finalità. Vengono altresì direttamente escluse dalle applicazioni dell'Accordo le attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio (articolo **4.7**).

In base all'articolo **4.8**, ciascuna Parte incoraggia i propri **fondi sovrani** di investimento a rispettare i principi e le pratiche generalmente accettati, nel segno di un impegno condiviso per assicurare sempre maggiore trasparenza, indipendenza e la *good governance* del sistema finanziario internazionale.

Ai sensi dell'articolo **4.10**, le Parti adottano le misure necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo, le cui disposizioni, secondo quanto indicato dall'articolo **4.11**, non possono essere interpretate come tali da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le Parti in virtù del diritto internazionale pubblico (mancanza di efficacia diretta).

L'inserimento a pieno titolo dell'Accordo di protezione degli investimenti nel quadro giuridico complessivo delle relazioni tra Unione europea e Singapore è richiamato dall'articolo **4.12**.

Le disposizioni conclusive si riferiscono all'**applicazione territoriale dell'accordo** (articolo **4.13**) allo *status* giuridico degli allegati e delle intese, quali parte integrante dell'Accordo (articolo **4.14**), all'entrata in

vigore dell'Accordo, alla possibilità e alle procedure dell'applicazione provvisoria (articolo 4.15).

Come previsto dall'articolo 4.16, l'Accordo ha **durata illimitata**, anche se ogni parte può notificare per iscritto all'altra l'intenzione di denunciarlo. In quest'ultimo caso, secondo quanto normato con l'articolo 4.17, l'Accordo continua a produrre effetti per un ulteriore periodo di 20 anni per quanto concerne gli investimenti disciplinati dall'intesa ed effettuati anteriormente alla data della denuncia.

L'articolo 4.18 disciplina il processo di adesione all'Accordo di altri Paesi che dovessero eventualmente aderire all'Unione europea mentre l'articolo 4.19 segnala i testi facenti ugualmente fede.

L'Accordo comprende inoltre i seguenti **11 allegati** e **2 intese**, che disciplinano alcuni aspetti tecnici e procedurali e che recano codici di condotta e alcune specifiche.

Allegati:

- espropriazione;
- espropriazione di terreni;
- espropriazione e diritti di proprietà intellettuale;
- debito pubblico;
- accordi richiamati all'articolo 4.12;
- meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti;
- codice di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello e dei mediatori;
- regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni;
- norme procedurali per l'arbitrato;
- procedure di mediazione per le controversie tra le parti;
- codice di condotta degli arbitri e dei mediatori;

Intese

- limitazioni specifiche di Singapore per quanto riguarda lo spazio o l'accesso alle risorse naturali;
- retribuzione degli arbitri.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli.

Gli **articoli 1 e 2** recano l'**autorizzazione alla ratifica** e l'**ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 reca la **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegata

Accompagnano il disegno di legge presentato in prima lettura al Senato (S. 454), una relazione, un'analisi tecnica, un'analisi tecnico-normativa e la Dichiarazione di esclusione del provvedimento dall'AIIR, in quanto rientrante nella categoria dei trattati internazionali.

In particolare la relazione tecnica dichiara che l'Accordo per la protezione degli investimenti tra l'Italia e Singapore non comporta attività da cui derivino oneri finanziari per gli Stati membri, poiché nessuno degli oneri derivanti dal Comitato previsto **dall'articolo 4.1** (che disciplina l'istituzione di un **Comitato** comprendente rappresentanti delle Parti e copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da uno di Singapore) comporta contributi addizionali a carico dell'Italia in quanto la partecipazione al funzionamento del Comitato è garantita da funzionari dell'Unione europea, le cui spese sono a carico del bilancio dell'Unione europea. In riferimento al **meccanismo di risoluzione delle controversie**, si prevede che l'API tra Singapore e l'UE determinerà un'incidenza finanziaria di spesa a carico del bilancio dell'UE che - secondo quanto previsto sin dal 2018 (con riserva dell'entrata in vigore dell'Accordo) - fosse pari a 200.000 euro per finanziare la struttura permanente, comprendente un tribunale di primo grado e uno di appello. Nel contempo, l'Accordo prevede l'utilizzo di risorse amministrative per l'espletamento delle misure previste.

L'**analisi tecnico-normativa** non segnala criticità di ordine costituzionale, né relativamente a funzioni o competenze delle autonomie territoriali, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.